

Guida al GDPR: i nuovi adempimenti

Il garante per la protezione dei dati personali indica un approccio basato sul rischio e misure di accountability (responsabilizzazione) di titolari e responsabili: le raccomandazioni.

Cosa cambia con il GDPR?

Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili ? ossia, sull'**adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento** (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali ? nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "**data protection by default and by design**" (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati ? tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei **rischi** per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio ("sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso", secondo quanto afferma l'art. 25(1) del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che **devono sostanzarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili**.

Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio individuato nel regolamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il **rischio inerente al trattamento**. Quest'ultimo è da intendersi come **rischio** di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano considerando 75-77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (si vedano artt. 35-36) tenendo conto dei **rischi** noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali **rischi** (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati adottate dal Gruppo "Articolo 29", qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA). All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il **rischio**) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il **rischio** residuale; l'autorità non avrà il compito di "autorizzare" il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonimento del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento.

Dunque, l'intervento delle autorità di controllo sarà principalmente "ex post", ossia si collocherà successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare; ciò spiega **l'abolizione a partire dal 25 maggio 2018 di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano**, come la **notifica preventiva dei trattamenti** all'autorità di controllo e il cosiddetto *prior checking* (o verifica preliminare: si veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia, con

eventuale successiva consultazione dell'Autorità, tranne alcune specifiche situazioni di trattamento (vedi art. 36, paragrafo 5 del regolamento). Peraltro, alle autorità di controllo, e in particolare al "Comitato europeo della protezione dei dati" (l'erede dell'attuale Gruppo "Articolo 29") spetterà un ruolo fondamentale al fine di garantire uniformità di approccio e fornire ausili interpretativi e analitici: il Comitato è chiamato, infatti, a produrre linee-guida e altri documenti di indirizzo su queste e altre tematiche connesse, anche per garantire quegli adattamenti che si renderanno necessari alla luce dello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di trattamento dati.

Nei paragrafi seguenti si richiamano **alcune delle principali novità** in termini di adempimenti da parte di titolari e responsabili del trattamento.

Registro dei trattamenti

Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a **rischio** (*si veda art. 30, paragrafo 5*), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30. Si tratta di uno **strumento fondamentale** non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico ? **indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio**. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Raccomandazioni

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì **parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali**. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche ? ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, come detto, nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva **valutazione di impatto** dei trattamenti svolti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0551] ?#>

Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, **la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non esaustiva** ("tra le altre, se del caso"). Per lo stesso motivo, **non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza** (*ex art. 33 Codice*) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del regolamento. Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

Tuttavia, l'Autorità potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei risultati positivi conseguiti in questi anni; inoltre, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1), lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore (in base all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento) le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili: è il caso, in particolare, dei trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (*ex artt. 20 e 22 Codice*), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.

Notifica delle violazioni di dati personali

A partire dal 25 maggio 2018, **tutti i titolari** e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi, dovranno notificare all'autorità di controllo le **violazioni di dati personali** di cui vengano a conoscenza, **entro 72 ore** e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma **soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi** per i diritti e le libertà degli interessati (si veda considerando 85). Pertanto, **la notifica all'autorità** dell'avvenuta violazione **non è obbligatoria**, essendo subordinata alla valutazione del **rischio** per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale **rischio** è elevata, si dovrà informare delle violazione anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo"; fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell'art. 34, che coincidono solo in parte con quelle attualmente menzionate nell'art. 32-bis del Codice. **I contenuti della notifica** all'autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, **in via non esclusiva, agli artt. 33 e 34 del regolamento**. Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali del Gruppo "Articolo 29", qui disponibili www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach.

Raccomandazioni

Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso **documentare le violazioni** di personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (*si veda art. 33, paragrafo 5*); tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall'art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti.

Responsabile della protezione dei dati

Anche la designazione di un "responsabile della protezione dati" (**RPD**, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: Data Protection Officer) riflette l'approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento (*si veda art. 39*), essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento da parte del titolare/del responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino "la sensibilizzazione e la formazione del personale" e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto di cui all'art. 35. La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (*si veda art. 37*), e il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: *si vedano artt. 38 e 39*) in termini che il WP29 ha ritenuto opportuno chiarire attraverso alcune linee-guida di recente pubblicazione, disponibili anche sul sito del Garante, e alle quali si rinvia per maggiori delucidazioni unitamente alle relative FAQ (si veda: <http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd>).

Fonte: [garanteprivacy](http://www.garanteprivacy.it)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it